



CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

C. F. 82005010580 P. I. 02144071004

2^a u.o. Politiche dei LL.PP. e della Manutenzione

RISTRUTTURAZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL TECNICO
(geom. M. Perica)

per accettazione
L'Impresa Appaltatrice

ART. 1

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la sostituzione, l'ammodernamento e l'estensione dei punti luce del territorio Comunale.

Il contratto sarà del tipo aperto, così come definito dall'art. 154 del D.P.R. 554/1999 e si riferisce a interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto viene fissata a decorrere dal giorno della consegna dei lavori e fino al totale esaurimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre la durata di 365 gg.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53 d.lgs 163 del 12/04/06. L'elenco prezzi di riferimento da applicare è il Prezzario regionale 2007 per opere e lavori pubblici della Regione Lazio (Tariffa dei Prezzi per Opere Edili e per Opere Impiantistiche), eventuali categorie di lavoro non previste dal prezzario verranno compensate con nuovi prezzi desunti con apposite analisi e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

I prezzi unitari riportati nel suddetto elenco comprendono, in linea generale, gli oneri (oneri diretti) per le misure di sicurezza collettive e personali, nonché per i relativi apprestamenti, previsti dalle norme vigenti in materia, salvo oneri integrativi per indicazioni particolari contenute negli eventuali Piani di Sicurezza (oneri speciali).

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco diminuiti delle spese per la sicurezza.

Il prezzo unitario contrattuale, da applicarsi alle singole quantità eseguite, è definito dalla sommatoria del prezzo unitario diminuito del ribasso d'asta risultante dal contratto, e del corrispondente onere diretto per la sicurezza, non soggetto a ribasso.

I prezzi contrattuali, così calcolati, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 d.lgs 163 del 12/04/06.

I prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli da lui fatti e ritenuti pertanto di propria convenienza, a tutto suo rischio, quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza che potesse verificarsi durante il corso dei lavori. Con i prezzi contrattuali si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa per opera principale o provvisoria, l'intera manodopera, le misure di sicurezza atte a prevenire e ridurre i rischi d'infortunio e le misure da adottare nel rispetto delle normative di sicurezza ai sensi del D.Lgv 494/96 e succ. mod., con esclusione degli oneri speciali eventualmente indicati nei Piani di Sicurezza, qualora necessari, le assicurazioni degli operai, in conformità di tutte le disposizioni vigenti in materia o promulgate durante la gestione, compresa l'assicurazione contro la tubercolosi, Cassa malattie, assegni familiari, contributi sindacali, cassa edile ecc., ogni trasporto, lavoro e magistero per dare completamente ultimati, in ogni loro parte, i lavori formanti oggetto dell'appalto, nonché ogni somma dovuta per eventuali imposte, tasse, registrazioni, ecc...

I lavori verranno effettuati in esecuzione di ordini di servizio redatti dal Direttore dei Lavori secondo le indicazioni e priorità stabilite dall'Amministrazione comunale. La valutazione dei lavori eseguiti avverrà sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, tratto dalla Tariffa 2007 della Regione Lazio per i prezzi delle opere e lavori pubblici del Lazio.

ART. 3

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE – CATEGORIA PREVALENTE

I lavori verranno effettuati in esecuzione di perizie tecniche e/o disposizioni dell'Ufficio Tecnico competente, relative alle varie categorie di lavoro descritte nel presente capitolato e riguardano l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti costituenti la pubblica illuminazione del territorio comunale.

Ai sensi degli art. 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. n. 34 del 25/01/2000, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere impiantistiche elettriche **OG10**.

ART. 4

MEZZI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori vanno eseguiti con mezzi, attrezzature e manodopera adeguate e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte.

ART. 5

ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'assuntore dei lavori dovrà risultare iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività dichiarata dei lavori oggetto del presente capitolato.

ART. 6

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto dei lavori e delle provviste, compreso nell'appalto da pagarsi a misura o a consuntivo, viene stabilito, secondo un limite massimo di **€ 80.330,00**, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta determinati nella somma omnicomprensiva di **€ 4.819,80**, rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di **€ 75.510,20**, secondo la disponibilità economica assegnata nel c.e.f.

Entro il limite suddetto spetta all'Ente appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del suo fabbisogno, il quantitativo di prestazioni dovute, senza che l'Impresa possa accampare diritti.

Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara, così come previsto dall'art. 154 del D.P.R. 554/1999, comunque nei limiti delle economie derivanti dal ribasso d'asta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 7

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

I lavori che andranno ad eseguirsi sono suddivisi in tre distinte tipologie di intervento:

1. LAVORO IMMEDIATO

Con segnalazione verbale o telefonica dell'Ufficio Tecnico, seguita da comunicazione scritta, ovvero del Comando Polizia Municipale, al di fuori del normale orario lavorativo.

Da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

2. LAVORO URGENTE

Segnalato tramite comunicazione scritta, da iniziare entro 24 ore dalla data di comunicazione.

3. LAVORO PROGRAMMATO

Individuato secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione, come specificato in dettaglio nel successivo art. 15.

I lavori di cui ai punti 1. e 2. dovranno comunque essere sempre garantiti anche se sono in corso lavori di tipo programmato.

L'impresa dovrà essere in grado, a pena di rescissione del contratto, di intervenire contemporaneamente su più cantieri senza pretendere compensi aggiuntivi.

ART. 8

ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

L'Impresa, anche al di fuori del normale orario lavorativo per interventi di estrema urgenza e comunque indilazionabili (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali, ecc.), dovrà garantire la presenza operativa del necessario personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie ad un intervento di emergenza.

In caso di comprovata necessità l'Impresa dovrà utilizzare personale in aggiunta e rinforzo a quello di cui alla squadra tipo.

Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificati al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'Impresa per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.

Per le citate prestazioni in orario extra normale valgono le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti al momento dell'appalto.

Sarà cura dell'appaltatore produrre un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati oltre ai nominativi dei titolari della ditta, quelli degli assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici.

Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati:

- n . iscrizione alla Camera di Commercio;
- posizione assicurativa INPS, INAIL, Cassa Edile;
- dichiarazione di regolare posizione contributiva;
- individuazione del R.S.P.P.;

- nomina del tecnico competente;
- dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro derivante dal rispetto del D. Leg.vo 626/94 e successive modificazioni;
- Il domicilio della ditta completo di recapito telefonico e telefax;
- il domicilio dell'assistente tecnico dell'impresa, completo di recapito anagrafico e telefonico, responsabile della squadra operativa;
- il normale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo ed invernale);
- i nominativi dei dipendenti dell'Impresa da impiegarsi in lavori connessi al presente appalto;
- l'elenco delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi speciali e delle attrezzature in dotazione all'Impresa.
- Documentazione attestante la conformità delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi speciali e delle attrezzature suddette.
- Copia del libro matricola da cui risulti la posizione dei dipendenti da utilizzare nel presente appalto.

I dati prima riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) con particolare riferimento alla posizione del responsabile tecnico della squadra operativa di emergenza, a mezzo comunicazione scritta al Sindaco ed al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'appaltatore, al momento della stipulazione del contratto, dovrà eleggere domicilio, a tutti gli effetti, nel Comune di Anzio.

ART. 9

PREZZI CONTRATTUALI

Saranno assunti come base per la valutazione delle opere i prezzi unitari riportati nel Tariffario Regionale pubblicato sul B.U.R.L. in vigore al momento di affidamento delle opere stesse.

In sede di fatturazione detti prezzi verranno depurati del ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite, ecc.. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

I lavori comunque necessari per l'esecuzione delle opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche ed aggiunte previste saranno remunerati sia a misura, sia a consuntivo di materiale e manodopera, alle tariffe vigenti al momento dell'appalto.

Qualora l'appaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere appaltate, nessun maggiore compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre il previsto.

Eventuali forniture di materiali ovvero lavorazioni non contemplati nell'elenco dei prezzi citato che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione dei lavori e comunque preventivamente autorizzate dall'Ente appaltante, saranno compensate con nuovi prezzi, da determinarsi in base all' art. 136 del regolamento sui LL.PP. D.P.R. 554 del 21.12.1999, con ragguagliamento a quelli del tariffario o desunti da apposita analisi.

ART. 10

CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile, pertanto il Comune si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, dal D.Leg.vo 163 del 12/04/2006, nonché dal D. Leg.vo 554/99 (applicato in regime transitorio in attesa dell'emissione del regolamento come previsto dall'art. 253 e 256 dello stesso d.leg.vo 163 del 12/04/2006), dal D. Leg.vo 145/00, dalla Legge 01.08.2002 n°166 e successive modificazioni.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; è regolato da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori così come sancita dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e delle prescrizioni di cui all'art. 131 D.Leg.vo 163 del 12/04/2006, relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza" degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990 e consegnarne copia originale alla stazione appaltante.

L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

1. delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quanto altro connesso.
2. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia 13.09.82 n. 646, 23.12.82 n. 936 e successive modificazioni, nonché della legge 19.03.90 n. 55.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e

riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attinente ai lavori.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/u.l. del 26.08.85:

1. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione, salva naturalmente, la distinzione prevista per le Imprese artigiane.

2. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il sub-appalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione dell'art. 7 del Capitolato Generale.

L'impresa è tenuta a fornire alla stazione appaltante il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei modi, nei termini e nelle occorrenze previsti dalla vigente normativa.

ART. 12

VARIAZIONI DEI LAVORI

L'esecuzione dei singoli lavori sarà in linea di massima vincolata alle specifiche perizie, preventivi, progetti o disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tuttavia l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportarvi varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle opere eseguite, ai prezzi contrattuali.

L'appaltatore non potrà introdurre varianti alle singole perizie o disposizioni, senza il consenso scritto della direzione dei lavori.

Le opere eseguite senza l'osservanza delle norme del presente articolo e che dovessero risultare di eventuale miglioramento alle caratteristiche delle opere, saranno accettate, ma potranno essere compensate a misura entro i limiti di importo dei lavori portati in progetto.

Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della direzione tecnica, dannose e inutili ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle opere conformi alla perizia e alle prescrizioni della direzione tecnica, che saranno indicate.

ART. 13

COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Al verificarsi di un caso di forza maggiore che comporti un danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste, deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell'opera finita ovvero dell'opera stessa.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d'opera ecc.. e in genere di tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione.

Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per l'esecuzione dei lavori.

ART. 14

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

1. le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa;
2. l'istituzione del cantiere di lavoro, con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
3. il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
4. le spese per tutte le analisi e gli assaggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati in ogni tempo dalla direzione tecnica;
5. la fornitura dei canneggiatori, nonché gli attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, studio delle opere d'arte;
6. provvedere alla redazione di tutti i calcoli per le opere in cemento armato e in ferro;
7. apporre cartelli e fanali per segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla direzione dei lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal codice della strada;
8. eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
9. provvedere alla fornitura e installazione, a propria cura e spese, delle richieste tabelle con l'indicazione dei lavori con la dicitura che sarà indicata dalla direzione dei lavori, ove necessario;

10. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;

11. porre in essere protezioni, segnalazioni e delimitazione aree di cantiere conformemente alle vigenti normative in materia;

12. il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

13. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

14. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che intercorre tra la loro ultimazione ed il collaudo definitivo.

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;

15. la fornitura all'Ufficio Tecnico Comunale, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

16. La consegna al R.U.P. prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo per la sicurezza, relativo alla tipologia di interventi che andrà ad eseguire.

17) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché l'onere delle richieste delle relative autorizzazioni.

Qualora l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto - previo avviso dato con nota scritta e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'Ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul primo pagamento successivo.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante.

Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi a misura sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.

ART. 15

CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI -PENALI

Una volta ordinata la prestazione, entro tre giorni si provvederà ad effettuare, mediante verbale, la consegna dei lavori, immettendo l'appaltatore nel possesso dell'immobile nel quale debbono eseguirsi i lavori ed eventualmente nel possesso dell'area destinata alla formazione del cantiere.

Nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 7 l'appaltatore dovrà comunque iniziare i lavori in conformità dei tempi stabiliti nei commi suddetti, intendendosi la consegna dei lavori assoluta contestualmente all'ordine della prestazione, con ratifica della stessa entro i tre giorni successivi.

Nel caso che l'appaltatore non si presenti, nel giorno stabilito, a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, trascorso inutilmente il quale il Comune avrà diritto o di risolvere il contratto, incamerando la cauzione, o di procedere all'esecuzione d'ufficio.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dalla D.L. in relazione alla consistenza del lavoro stesso e la sua durata sarà riportata sul verbale di "inizio lavori".

L'Amministrazione si riserva, perciò, l'insindacabile facoltà di ordinare l'esecuzione di un lavoro entro un determinato logico periodo di tempo senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

L'appaltatore, per il tempo che impiegherà nell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione di ogni perizia, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare al Comune le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari al 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; in caso di ritardo giudicato inaccettabile l'Amministrazione si riserva, comunque, l'insindacabile facoltà di provvedere autonomamente al completamento del lavoro, anche affidandolo ad altra ditta, rivalendosi sull'Appaltatore per il rimborso dei relativi eventuali maggiori oneri.

ART. 16

SOSPENSIONE DEI LAVORI E DEROGHE

Qualora cause di forza maggiore, particolari sfavorevoli condizioni climatiche ed altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano a perfetta regola d'arte, il direttore lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può ordinare la sospensione dei lavori in corso disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

ART. 17

ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:

- quando l'appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall'Ente appaltante, oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.;

- quando, durante il corso dei lavori, l'appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento perché le parti già espletate non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L. eseguite a regola d'arte;
- quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l'Impresa compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:
 - irreperibilità totale;
 - mancato intervento nel luogo indicato.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente appaltante tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 18

CONTABILITA' DEI LAVORI

Le quantità di lavoro sono contabilizzate a mezzo di computo metrico, in base alle unità di misura previste nel Tariffario Regionale pubblicato sul B.U.R.L. di cui ai precedenti articoli, depurate del ribasso d'asta.

Gli stati di avanzamento lavori sono emessi per lavori finiti o per singole parti di essi, purché definite, senza possibilità di equivoci, per lotto o per tipo.

I rilievi delle opere eseguite potranno, se necessario, essere riportati su apposito quaderno o libretto delle misure.

ART. 19

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

I pagamenti verranno effettuati dopo che l'Ente appaltante avrà ricevuto specifica fattura, debitamente accompagnata da attestato dell'Ufficio Tecnico, comprovante la regolare esecuzione delle opere e/o la regolare fornitura di materiali e manufatti, nonché il rispetto dell'art. 24 comma 4.

Si darà luogo ai pagamenti, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, l'ammontare di **€ 10.000,00**.

L'ultima rata di acconto sarà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Il conto finale riepilogativo dell'appalto sarà redatto entro 3 mesi dalla ultimazione totale e nei successivi 6 mesi si procederà al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ART. 20

CAUZIONI E ASSICURAZIONE

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da costituirsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Tale garanzia può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Leg.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese derivanti dall'eventuale

inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le vigenti modalità di legge.

3. Ai sensi dell'art. 113 del DLgs n. 163/2006, così come regolamentato dall'art. 103 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e successivi aggiornamenti, l'Appaltatore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di € 500.000,00. La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Committente per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 21

SUB-APPALTO

Il sub-appalto non è ammissibile.

Non sono, in ogni caso, considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura, anche in opera, di manufatti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART. 22

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

E' allegato al contratto e ne forma parte integrante il presente Capitolato Speciale di Appalto.

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli elaborati tecnici e ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa dei vari lavori da eseguirsi.

Il contratto è regolato, dalle disposizioni del Codice Civile relative alla somministrazione (art. 1559 e segg.) e da tutte le norme di contabilità di Stato e altre leggi amministrative afferenti all'esecuzione di opere pubbliche, compatibili e non contrastanti con la natura del presente contratto.

ART. 23

PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione dei lavori con proprio personale qualificato e tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

Qualora qualche addetto ai lavori dovesse essere riconosciuto inabile a giudizio dell'autorità sanitaria, l'appaltatore si impegna a sostituirlo, salvo i diritti dell'interessato o dello stesso appaltatore di ricorrere alla commissione medica militare che deciderà inappellabilmente.

ART. 24

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria.

In caso di inottemperanza accertata dall'Autorità Municipale o rilevata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà all'Impresa e se del caso anche all'Ispettorato del Lavoro, le accertate inadempienze, procedendo ad una detrazione del 15% sull'importo appaltato, destinando tali somme a garanzia dei mancati adempimenti.

Tale importo sarà restituito quando l'Impresa presenterà un nulla osta da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

L'Impresa si obbliga a fornire alla stazione appaltante le certificazioni attestanti l'assolvimento degli obblighi previdenziali e contrattuali, incluse le denunce e comunicazioni mensili alla Cassa Edile competente, con i nominativi degli operai impiegati, la relativa indicazione delle ore di lavoro prestato, i mesi di competenza ed ogni altro dato necessario per la determinazione di contributi e obbligazioni retributive e previdenziali.

ART. 25

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 26

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le Autorità e verso i cittadini.

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che dovessero usare un contegno o un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti del pubblico o non dovessero adempiere alle loro funzioni.

Il Direttore dei Lavori ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, potranno disporre che l'Appaltatore provveda all'allontanamento del personale che a loro insindacabile

giudizio abbia assunto un contegno inaccettabile ovvero si sia dimostrato inadeguato al compito assegnatogli.

ART. 27

INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento dei lavori, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune, salvi gli interventi a favore dell'Impresa da parte di Società assicuratrici.

ART. 28

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese relative connesse e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa IVA eventuale relativa ai lavori appaltati con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

ART. 29

COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 30

RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle disposizioni di legge in vigore.

ART. 31

Se durante il corso dell'appalto fissato per un periodo massimo di anni 1, venisse a verificarsi la utilizzazione dell'intera somma contrattuale, prima della scadenza, l'Amministrazione ha facoltà, per urgenti necessità, di affidare alla stessa ditta previa copertura finanziaria, agli stessi prezzi, patti, condizioni del contratto, ulteriori opere nelle more dell'espletamento della nuova gara.

ART. 32

NORME DI SICUREZZA DEI CANTIERI

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha tuttavia

facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

3. Il piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori, prevista dal D. Leg.vo 494/96 e successive modificazioni, deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori di consegna degli stessi.

4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'appaltatore per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese sub-appaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.

6. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.